



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

18.07.2016

Proc. pen. n° _____ RGNR

Per il tramite della

Cancelleria del Tribunale di _____

ECC. MA. CORTE D'APPELLO DI _____

ATTO DI APPELLO AVERSO SENT. N° _____ DEL _____

TRIBUNALE DI _____

Il sottoscritto Avv. _____, del ~~Fino~~ di _____, avente studio

in _____, via _____, CF _____, difensore di fiducia di Tizio, nato

a _____, il _____, residente a _____, in via _____, giusta ^{nomina} [delega]

già in atti, [propongo appello] dichiara di proporre

APPELLO

avverso la sent. n° _____ del Tribunale di _____, depositata

in data _____, che condanna Tizio, come sopra generalizzato,

alla pena di mesi 6 di reclusione ed € 200,00 di multa,

condizionalmente sospesa, per il reato ex artt. 624 e 625,

comma 1, n° 2 e 3 cp, preliminarmente

ESPONE

quanto segue:

in data _____ Tizio si recava presso il supermercato _____ ove
prelevava da uno scaffale una bottiglia di vino e la nascon-
deva sotto il giubbotto;

l'addetto alla vigilanza seguiva Tizio dal momento del
suo ingresso nel punto vendita fino al momento della
sua uscita;

il vigilante, pur assistendo alla sottrazione ed all'occul-
ta

mento della bottiglia, non interveniva se non dopo l'uscita di Tizio dal punto vendita;
- nessuno presentava querela per i fatti sopra esposti.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore, ut supra, propone appello per i seguenti

MOTIVI

1. Furto tentato e non consumato

Il giudice di primo grado, nel condannare Tizio per il reato di furto aggravato ex artt. 624 e 625, comma 1, ~~1~~ n° 2 e 7 cp, ha errato nella qualificazione del reato e, pertanto, delle circostanze aggravanti.

La prima logo, la presente difesa ritiene di contestare la sussistenza del furto stesso in quanto, i fatti, come sopra descritti, possono semmai configurare l'ipotesi criminosa del tentativo di furto, ma non certo quella del furto consumato, né tantomeno del furto aggravato.

Infatti, elementi costitutivi del furto sono, oltre ^{1.} ~~tutti~~ l'altrove, la detenzione, la sottrazione e l'impossessamento della cosa. Se la sottrazione è il mezzo con il quale si determina l'impossessamento, quest'ultimo coincide con la completa signoria del bene sottratto, essa intesa come piena, autonoma ed effettiva. Pertanto, ove manchi il pieno possesso della res sottratta, manca o viene altrimenti meno la consumazione del reato di furto, alla stregua

del parametro dell'offensività secondo cui, ex artt. 25 e 27 Cost., non è concepibile un reato senza offesa (nullo crimen sine iniuria).

I fatti di reato del presente procedimento avvenivano in un supermercato nel quale esiste una costante sorveglianza della merce. In particolare, il vigilante del punto vendita seguiva [Tizio] l'imputato sin [dalla/mirino] dal suo ingresso nel centro commerciale, nonché lo osservava mentre prendeva la bottiglia di vino e la nascondeva. Egli, pertanto, aveva la possibilità di impedire in ogni momento l'azione furtiva. Tizio, pertanto, trovandosi costantemente in una posizione di controllo, non ha mai conseguito il possesso pieno della res sottratta. Quest'ultima, infatti, "non è mai uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo dell'offeso" (Cass. n° 21937/2010).

Per quanto sopra, il delitto di furto non può dirsi consumato, ma solo tentato.

Una recente pronuncia giurisprudenziale delle Sezioni Unite conferma, infatti, che "il monitoraggio dell'azione furtiva in essere, esercitato mediante [...] la diretta osservazione [da parte della] [...] [della merce] da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza [...] ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito neppure

momentaneamente, l'autonomia ed effettiva disponibilità della refertiva, non essendo ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo" (Sez. Unite n° 52117/14).

2. Biquantificazione del reato - Insussistenza delle aggravanti
Mancanza di una condizione di procedibilità:

Il giudice di primo grado ha errato nel riconoscere la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato di furto ex art. 625, comma 1, n° 2 e 7 cp del mezzo fraudolento e dell'esposizione della cosa e della pubblica fede.

In primo luogo, l'aggravante del mezzo fraudolento "delinea una condotta posta in essere nel corso dell'itec criminosa dotata di marcata efficacia offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza; e volta a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa".

Alla luce di tale definizione operata dalle Sezioni Unite nella sentenza n° 40354/13, la condotta dell'imputato non appare dotata di quell'efficacia offensiva richiesta dall'aggravante ex art. 625, comma 1, n° 2 cp. Inoltre, la sopra richiamata sentenza, specifica che l'aggravante in esame non si configura nel mero occultamento sulla persona della merce esposta in un esercizio di vendita a self-service,

Scuola di Diritto Avanzato

www.scuoladirittoavanzato.com

"trattandosi di un banale, ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a difesa del bene" (Cass. n. 8094/14, n. 40283/12, n. 24232/06).

Per quanto sopra, appare pacifico riconoscere l'insussistenza del vizio fraudolento nella condotta di un negoziante che ingenuamente entra in un supermercato e nasconde sotto il proprio giubbotto una bottiglia di vino.

Ciò detto, non appare integrata nemmeno l'aggravante dell'esposizione della res alla pubblica fede.

In fatti, sul punto, giurisprudenza costante esclude la sussistenza di detta aggravante quando la cosa sottratta, ovvero l'esercizio commerciale stesso, sia dotata di una sorveglianza tale da impedire la consumazione dell'illecito attraverso un immediato intervento ostativo, garantendo in tal modo la continuativa custodia del bene da parte del proprietario o di altra persona addetta alla sorveglianza (Cass. n. 8094/14, n. 11161/14).

Ciò premesso, anche la circostanza n. 7 comma 1 dell'art. 625 cp non sussiste. In fatti, appare pacifico che la condotta del vigilante (che, come tale è "persona addetta alla sorveglianza") abbia i caratteri della sorveglianza "specificamente efficace e finalizzata ad impedire l'evento" (Cass. n. 10584/14).

Per quanto sopra, venendo a mancare le circostanze

aggravanti del reato di furto, le condotte poste in essere da Tizio devono essere riqualificate nel reato di furto semplice ex art. 624 cp.

Tuttavia, l'art. 624, comma 3, ep subordina la procedibilità di detto reato alla querela della persona offesa. Querela che per i fatti in esame, manca.

3. **[1]** Esclusione della possibilità per particolare tenuità del fatto ex art. ~~131~~ 131 bis cp.

In virtù del lievissimo, se non insignificante, pregiudizio cagionato alla persona offesa, sussistendo i presupposti di applicabilità dell'art. 131 bis cp, l'imputato deve dichiararsi non punibile.

In fatti, l'art. sopra richiamato, esclude la possibilità quando nel reato per cui si procede la pena detentiva non è superiore **[a]** nel massimo a 5 anni e, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno, l'offesa è di particolare tenuità; ^{nonché} il comportamento ^{non} risulta abituale. La pena **[d]** **[ed]** nel massimo del reato di furto è pari ad anni 3 di reclusione; l'imputato risulta incensurato e pertanto **[u]** quello posto in essere non è un comportamento abituale; e danno e condotta sono pressoché irrilevanti, consistenti il primo in un danno patrimoniale di **[g]** ^{meno} almeno € 2000 ed il secondo nel ^{vero} prelevamento e nel ^{vero} occultamento della bottiglia.

Pertanto l'imputato deve essere dichiarato **assolto** non punibile.

Scuola di Diritto Avanzato

www.scuoladirittoavanzato.com

Alla luce di quanto sopra, in riforma dell'impugnata sentenza, l'Ecc ma Corte d'Appello di _____ Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare: previa riqualificazione delle condotte nella fattispecie di cui all'art. 624 cp, dichiararsi sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cpp;

In via principale: dichiararsi la non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, ex art. 530, comma 1, cpp;

In via subordinata: rideterminare la pena ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 624 e 56 cp;

In via ulteriormente subordinata: rideterminare la pena nel minimo edittale.

Con ogni beneficio di legge.

_____, 15 _____

Av. _____

AL LAVORO N. 342

SI ASSEGNANO N. 35 160 (TRENTA CINQUE)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE